

MODELLO DI  
**ORGANIZZAZIONE,  
GESTIONE  
E CONTROLLO**



## **MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO**

(Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex  
D. lgs. n° 231 dell'8 giugno 2001 e ss.mm.ii, integrato con  
L. n°190 del 6 novembre 2012 e ss.mm.ii)

*Approvazione riservata al  
Consiglio d'Amministrazione di Sogin S.p.A.*

Prima approvazione: 26 gennaio 2005  
Ultima approvazione: 19 luglio 2017  
Primo aggiornamento: 29 maggio 2018  
Ultimo aggiornamento: 31 marzo 2020

# INDICE

## 1 Premessa

▶ 1.1 Finalità	6
▶ 1.2 Destinatari	7
▶ 1.3 Obiettivo del documento	8
▶ 1.4 Responsabilità amministrativa e D. lgs. n° 231/2001	9
▶ 1.5 Altra normativa rilevante	12
▶ 1.6 Profilo Societario	18
▶ 1.7 Composizione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo	20

## 2 Elementi costitutivi del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

▶ 2.1 Principi del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo	24
▶ 2.2 Struttura gerarchica	28
▶ 2.3 Organismo di Vigilanza	36
▶ 2.4 Segnalazioni all'Organismo di Vigilanza	44
▶ 2.5 Sistema disciplinare	46
▶ 2.6 Informazione, formazione e comunicazione	52

## 3 Allegati

▶ 3.1 Elenco degli illeciti amministrativi ex D. lgs. n° 231/2001	56
▶ 3.2 Illeciti amministrativi e reati presupposto correlati	58



**PREMESSA**

# 1.1

## FINALITÀ

Il presente documento è il principale atto di indirizzo mediante il quale il Consiglio d'Amministrazione stabilisce i principi e gli strumenti diretti a sviluppare il complesso delle norme che definiscono l'assetto e regolano l'attuazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (MOGC) di Sogin S.p.A..

# 1.2

## DESTINATARI

Questo documento si rivolge, innanzitutto, ai soggetti apicali che, a partire dal Consiglio d'Amministrazione, coerentemente con il D. lgs. n° 231/2001, rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione della Società o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale e che, pertanto, hanno la responsabilità, ciascuno in funzione delle proprie attribuzioni, di stabilire il complesso delle norme che definiscono il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di Sogin.

Si rivolge, inoltre, a tutti coloro che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo della Società, a tutti gli altri dipendenti, apicali e non apicali, ai collaboratori e a tutti coloro che, pur esterni alla Società, operino, direttamente o indirettamente, anche all'estero, per Sogin S.p.A., che devono conformarsi a quanto disposto dal complesso delle norme stabilite nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.

Ad essi la Società si rivolge richiamandoli, in considerazione del ruolo e delle funzioni di ciascuno, alla scrupolosa osservanza e alla corretta attuazione di quanto prescritto.

Tutti i destinatari, ove interessati, potranno indirizzare le richieste di informazioni sul MOGC di Sogin S.p.A. a:

### **Organismo di Vigilanza**

Sogin S.p.A.  
Via Marsala 51/c  
00185 Roma

oppure,

all'indirizzo di posta elettronica:  
**[organismodivigilanza@sogin.it](mailto:organismodivigilanza@sogin.it)**

# 1.3

## OBIETTIVO

Obiettivo di questo documento è stabilire l'assetto del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo che la Società adotta per prevenire e contrastare la commissione dei reati presupposto della responsabilità amministrativa ex D. lgs n° 231/2001 e i fenomeni corruttivi ex L. n° 190/2012, nonché per evitare i fenomeni di *mala gestio* e garantire la corretta gestione della Società.

Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo è definito e attuato conformemente alle previsioni del Codice Civile, dello Statuto e delle norme che regolano le società a controllo pubblico e il settore in cui opera Sogin ed avendo a riferimento le indicazioni fornite dai principali organismi nazionali e internazionali in materia di governance.

La formale adozione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, risponde anche alle previsioni dell'art. 1, comma 2-bis della L. n° 190/2012, introdotto

dall'art. 41 comma 1, lettera b), del D. lgs. n° 97/2016.

Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo è integrato dalle disposizioni del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza adottato dalla Società, su proposta del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.



# 1.4

## RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA E D. LGS. N° 231/2001

La responsabilità amministrativa è un'autonoma forma di responsabilità imputabile alle persone giuridiche, che va ad aggiungersi a quella penale del soggetto, persona fisica, autore materiale del reato, non soltanto nel caso in cui l'illecito abbia determinato un vantaggio patrimoniale per la Società, ma anche quando, pur in assenza di tale risultato, trovi ragione nell'interesse, anche non esclusivo, della Società.

La responsabilità amministrativa è imputabile alle persone giuridiche per i soli reati, consumati o tentati, anche all'estero, espressamente previsti nel D. lgs. n°

231/2001 che, per ciascun illecito, stabilisce le sanzioni, sia di natura pecuniaria che interdittiva, comminabili dal Giudice nei confronti della Società.

Il D. lgs. n° 231/2001 prevede, inoltre, specifici requisiti cui il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo deve rispondere affinché la Società possa dimostrare di poter essere esonerata dalla responsabilità amministrativa.

## IL D. LGS. N° 231/2001

### LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA

Il D. lgs. n° 231/2001 ha introdotto nell'ordinamento giuridico italiano la c.d. "responsabilità amministrativa" delle persone giuridiche per la commissione di quei reati, consumati o tentati, anche all'estero<sup>1</sup>, espressamente previsti nel Decreto da parte di soggetti che abbiano agito nell'interesse o a vantaggio, anche non esclusivo, della Società.

Il Decreto prevede, quindi, una nuova e autonoma forma di responsabilità a carico delle persone giuridiche, che va ad aggiungersi alla responsabilità del soggetto, persona fisica<sup>2</sup> autore del reato, non soltanto nel caso in cui l'illecito abbia determinato un vantaggio patrimoniale per l'ente, ma anche quando, pur in assenza di tale risultato, trovi ragione nell'interesse dell'ente.

Non è, invece, configurabile una responsabilità a carico dell'ente, nel caso in cui l'autore del reato o dell'illecito amministrativo abbia agito nell'esclusivo interesse proprio o di terzi.

### L'ESIMENTE DALLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA

#### 1. Il reato commesso da soggetti apicali

Qualora l'autore dell'illecito rientri tra le persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso, è stabilita una presunzione di responsabilità in considerazione del fatto che tale persona

fisica esprime, rappresenta e realizza la politica gestionale dell'ente. In tal caso la Società non risponde se prova che:

- a. l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quelli verificatisi;
- b. il compito di vigilare sul funzionamento, l'efficacia e l'osservanza dei modelli nonché di curare il loro aggiornamento è stato affidato ad un organismo interno dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;
- c. le persone fisiche hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
- d. non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla precedente lettera b).

#### 2. Il reato commesso da soggetti subordinati

Qualora l'autore dell'illecito rientri tra le persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di un soggetto apicale, la Società è responsabile solo se risulta che la sua commissione è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e/o vigilanza.

In ogni caso, è esclusa qualsivoglia responsabilità a carico della Società se, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire i reati della specie di quello verificatosi.

<sup>1</sup> Art. 4, D. lgs. n° 231/2001 riconduce la responsabilità dell'ente anche in relazione a reati commessi all'estero (nei casi e alle condizioni previste dagli artt. 7, 8, 9, 10 del Codice penale), laddove abbia la sede principale nel territorio dello Stato italiano e purché non proceda direttamente lo Stato del luogo in cui è stato commesso il reato; <sup>2</sup> Art. 8, comma 1, D. lgs. n° 231/2001: "la responsabilità dell'ente sussiste anche quando l'autore del reato non è stato identificato o non è imputabile", oltreché nel caso in cui "il reato si estingue per una causa diversa dall'amnistia";

## REQUISITI DEL MOGC

In relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati, il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo sia nella fase di adozione che di attuazione da parte dell'organo dirigente, deve rispondere alle seguenti esigenze:

- a. individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
- b. prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- c. individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- d. prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
- e. introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

## LE SANZIONI

Per effetto di tale regime di responsabilità, la Società diviene il destinatario di:

- sanzioni pecuniarie, che si applicano ogni qual volta venga accertata la responsabilità amministrativa della Società;
- sanzioni interdittive<sup>3</sup>, che si applicano, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie, in relazione ai soli illeciti

per i quali sono espressamente previste dal Decreto, qualora l'ente abbia tratto un profitto di rilevante entità e l'illecito sia stato commesso da soggetti in posizione apicale, ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione e vigilanza, quando la commissione dell'illecito sia stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative, oppure, in caso di reiterazione degli illeciti;

- confisca del prezzo o del profitto del reato, che è sempre disposta con la sentenza di condanna, fatto salvo la quota parte restituibile al danneggiato e i diritti acquisiti dai terzi in buona fede e, qualora non eseguibile, può avere a oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato;
- pubblicazione della sentenza di condanna, che può essere disposta, per estratto o per intero, quando è applicata una sanzione interdittiva, mediante pubblicazione in uno o più giornali indicati dal giudice nella sentenza nonché mediante affissione nel comune ove l'ente ha la sede principale.

<sup>3</sup> Art. 17 del D. lgs. n° 231/2001 prevede che "le sanzioni interdittive non si applicano, o sono revocate, qualora la Società, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, abbia: a) risarcito o riparato il danno ed eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato (o, almeno, si sia adoperato in tal senso); b) eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato, adottando modelli organizzativi idonei a prevenire la commissione di nuovi reati; c) messo a disposizione dell'autorità giudiziaria, per la confisca, il profitto del reato. Inoltre, l'Art. 13, comma 3 D. lgs. n° 231/2001 prevede che le sanzioni interdittive non si applicano se; a) l'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e la Società non ha ricavato vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo; b) il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità"

# 1.5

## ALTRA NORMATIVA RILEVANTE

Dalla data della sua pubblicazione a oggi, il D. lgs. n° 231/2001 è stato oggetto di successive modifiche e/o integrazioni che ne hanno ampliato il campo di applicazione.

Fra queste, tenuto conto delle caratteristiche della Società, assumono particolare rilievo:

- la L. n° 123/2007 e il D. lgs. n° 81/2008 sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;
- la L. n° 116/2009 e D. lgs. n° 121/2011 sulla tutela dell'ambiente;
- la L. n° 190/2012 sulla prevenzione della corruzione.



## **LEGGE N° 123/2007 E D. LGS. N° 81/2008 SULLA TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO**

L'art. 9, comma 1 della legge n° 123/2007, poi sostituito dall'art. 300 del D. lgs. n° 81 del 2008, ha esteso il campo di applicazione del D. lgs. n° 231/2001 ai reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro introducendo l'articolo 25 septies.

Conseguentemente, il MOGC della Società deve considerare anche queste nuove fattispecie di reati.

Come richiamato dall'articolo 30, comma 5 del D. lgs. 81/2008, l'adozione di un MOGC adeguato allo standard BS OHSAS 18001 o alle linee guida UNI-INAIL costituisce una presunzione di conformità degli obblighi giuridici relativi:

- a. al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge su attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- b. alle attività di:
  - i. valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
  - ii. natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti per la sicurezza;
  - iii. sorveglianza sanitaria;
  - iv. informazione e formazione dei lavoratori;
  - v. vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- c. all'acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- d. alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

## **LEGGE N° 116/2009 E D. LGS. N° 121/2011 SULLA TUTELA DELL'AMBIENTE**

L'art. 4, della legge n° 116/2009, poi sostituito dall'art. 2 del D. lgs. n°121 del 2011, ha esteso il campo di applicazione del D. lgs. n° 231/2001 ad alcune fattispecie di reati ambientali introducendo l'articolo 25 undecies.

Diversamente da quanto accade per la prevenzione dei reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro, il D. lgs. n°121/2011 non presenta un analogo riferimento ai sistemi

di gestione ambientale secondo lo standard ISO 14001 e/o al regolamento EMAS. Tuttavia, per la forte affinità metodologica che sottende agli standard in materia di salute e sicurezza e a quelli in materia di gestione ambientale, la norma ISO 14001 o il regolamento EMAS possono rappresentare un modello di riferimento per la prevenzione delle fattispecie di reati indicati nel D. lgs. n°121/11.

## **LEGGE N° 190/2012 SULLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE**

Con l'entrata in vigore della legge n° 190 del 2012, le società sono tenute a predisporre un piano triennale per la prevenzione della corruzione (PTPC) che individua i principali rischi di corruzione e i relativi rimedi e indica obiettivi, tempi e modalità di adozione e attuazione delle misure di contrasto alla corruzione.

Come poi confermato anche dalle revisioni introdotte dal D. lgs. n° 97/2016 nella L. n°190/2012, le misure organizzative del PTPC integrano il MOGC, pertanto, l'eventuale violazione delle regole stabilite internamente alla Società, fra cui quelle dirette a prevenire i reati ex D. lgs. n° 231/2001 e le prescrizioni del Codice Etico, costituiscono anche una violazione delle misure di prevenzione della corruzione e viceversa.

Inoltre, conformemente al novellato testo della L. n°190/2012, il MOGC deve prevedere che il Consiglio d'Amministrazione definisca: "gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, che costituiscono contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico-gestionale e del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione".

L'introduzione del modello di prevenzione della corruzione delineato dalla L. n°190/2012, pur presentando analogie di fondo con il modello definito dal D. lgs. n° 231/2001, in quanto finalizzato a prevenire la commissione di reati, nonché ad esonerare da responsabilità gli organi preposti, qualora le misure adottate siano adeguate, presenta due elementi di novità nel MOGC delle società, in relazione:

- a. alla tipologia dei reati da prevenire, laddove il D. lgs. n° 231/2001 ha riguardo ai reati commessi nell'interesse o a vantaggio della Società o che comunque siano stati commessi anche e nell'interesse di questa, diversamente dalla legge n°190/2012 che è volta a prevenire reati commessi in danno della Società;
- b. ai fatti di corruzione, laddove il D. lgs. n° 231/2001 fa riferimento alle fattispecie tipiche di concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione,

nonché alla corruzione tra privati, mentre la legge n°190/2012 fa riferimento ad un concetto molto più ampio di corruzione, in cui rileva non solo l'intera gamma dei reati contro la Pubblica Amministrazione, disciplinati dal Titolo II del Libro II del Codice penale, ma anche tutti i casi di deviazione significativa, dei comportamenti e delle decisioni, dalla cura imparziale dell'interesse pubblico, cioè le situazioni nelle quali interessi privati condizionino impropriamente l'azione dell'amministrazione (*mala gestio*).

L'art. 1, comma 77, della legge n° 190 del 2012 (alla lettera a) modifica la rubrica dell'art. 25 del D. lgs. 231/2001 relativo alla concussione e corruzione, induzione indebita a dare o promettere utilità e il comma 3 dello stesso articolo e (alla lettera b) aggiunge la lettera s-bis del comma 1 dell'art. 25-ter sui reati societari.







# 1.6

## PROFILO SOCIETARIO

Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di Sogin è definito e attuato in considerazione della natura della Società e dell'alta valenza tecnologica, economica e socio ambientale delle sue attività.

Sogin è la Società per Azioni, interamente partecipata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, responsabile del mantenimento in sicurezza e del decommissioning delle installazioni nucleari italiane, della gestione dei rifiuti radioattivi prodotti dalle centrali e dagli impianti in dismissione sul territorio nazionale, della chiusura del ciclo del combustibile nucleare e della localizzazione, della realizzazione e della gestione del Parco Tecnologico e del Deposito Nazionale: l'infrastruttura dove smaltire, a titolo definitivo, i rifiuti radioattivi a bassa e media attività derivanti da attività industriali, di ricerca e medico sanitarie e dalla pregressa gestione delle installazioni nucleari. Sogin opera in base agli orientamenti strategico-operativi del Ministero dello Sviluppo Economico.

L'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente

definisce il Sistema Regulatorio per la copertura economica delle attività istituzionali, finanziate attraverso la componente A2 della tariffa elettrica.

Sogin svolge, in regime di separazione contabile, le funzioni dell'Operatore nazionale del Servizio Integrato dei rifiuti radioattivi nonché, ai fini di una migliore valorizzazione e utilizzazione delle strutture e delle competenze sviluppate, anche tramite la partecipazione ad associazioni temporanee di impresa, svolge attività di ricerca, consulenza, assistenza e servizio in tutti i settori attinenti all'oggetto sociale e, in particolare, in campo energetico, nucleare e di protezione dell'ambiente, anche all'estero e, al fine di contribuire alla riduzione degli oneri generali afferenti al sistema elettrico, nonché alla sicurezza del sistema elettrico nazionale, valorizza i siti e le infrastrutture esistenti.

## LA NATURA DELLA SOCIETÀ

SO.G.I.N. - Società Gestioni Impianti Nucleari, in quanto Società per Azioni, è un soggetto dotato di personalità giuridica di natura privata, tuttavia - in ragione dei compiti istituzionali attribuitigli, della titolarità di diritti speciali ed esclusivi nei settori ex esclusi (energia elettrica, attualmente “settori speciali”), della partecipazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze quale azionista unico - è soggetta, riguardo ad alcune attività, a disposizioni normative di matrice pubblicistica, che costituiscono deroga alla disciplina privatistica propria delle società di diritto comune. Sulla base delle disposizioni del D. lgs. 19 agosto 2016, n° 175, Sogin è una Società per Azioni qualificabile come “società a partecipazione pubblica” e, in particolare, come “società a controllo pubblico”, non sottoposta a controllo analogo o controllo analogo congiunto e, pertanto, non può essere qualificata società strumentale o in house (art.2, comma 1, lettera o) del D. lgs. n° 175/2016). Sogin è inserita nell’elenco delle società espressamente escluse dall’applicazione dell’art. 4 del D. lgs. n° 175/2016 (art. 26, comma 2 del D. lgs. n° 175/2016). Pur non rientrando fra le società comprese nel conto economico consolidato dello Stato, è soggetta al controllo della Corte dei Conti. Oltre a quanto previsto dal D. lgs. n° 175/2016, rimane tenuta all’osservanza delle disposizioni normative di natura pubblicistica ad essa applicabili nelle quali assume ulteriori specifiche qualificazioni giuridiche, tra cui si segnalano le seguenti:

- D. lgs. 18 aprile 2016, n° 50, che individua la Società quale ente aggiudicatore che, in quanto organismo di diritto pubblico, è tenuta all’applicazione delle procedure di evidenza pubblica dei settori speciali, per gli appalti di lavori, servizi e forniture aventi a oggetto le attività istituzionali, nonché le attività ad esse strettamente strumentali, mentre, deve applicare le disposizioni dei “settori ordinari” in merito all’affidamento degli appalti di lavori, servizi e forniture afferenti ad attività non strumentali e non direttamente collegate con le attività istituzionali;
- D. lgs. 14 marzo 2013, n° 33 che individua la Società

quale “società in controllo pubblico” assoggettandola alla disciplina riguardante il diritto di accesso civico e agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

- D. lgs. 8 aprile 2013, n° 39 che individua la Società quale “ente di diritto privato in controllo pubblico” assoggettandola alla disciplina riguardante inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n° 190.

Per tutto quanto non derogato D. lgs. n° 175/2016, invece, si applicano le norme sulle società contenute nel Codice civile e le norme generali di diritto privato (art. 1, comma 3 del D. lgs. n° 175/2016). Le attività istituzionali attribuite alla Società rientrano nella definizione di “servizio pubblico” e, pertanto, i componenti gli organi societari, gli organismi interni e i dipendenti della Società – con esclusione di quelli addetti allo svolgimento di semplici mansioni d’ordine e prestazioni d’opera meramente materiali - sono da qualificarsi quali “incaricati di pubblico servizio” con ogni conseguenza civile, amministrativa e penale, in ordine all’applicazione delle fattispecie giuridiche ipotizzabili in caso di illecito. Riguardo alle funzioni certificative e a quelle svolte ai fini della sicurezza nazionale, il vertice, i responsabili delle strutture ed i relativi funzionari, operano quali “pubblici ufficiali”. Ai dipendenti della Società, nonché ai lavoratori e ai collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore di Sogin, si applicano, altresì, le forme di tutela reali previste per il dipendente pubblico che segnala reati o irregolarità ex L.190/2012, previste dall’art. 54 bis del D.Lgs. 165/2001, come sostituito dall’art.1 della Legge 179/2017, mentre, a colui che segnala reati o irregolarità ex lege D. lgs. n° 231/01, le forme di tutela reali sono quelle previste dal comma 2-quater dell’art. 6 del D. lgs. n° 231/2001 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n° 300).

# 1.7

## COMPOSIZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Oltre a questa “Parte Generale”, il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo è composto dal “Codice Etico” e dalla “Parte Speciale”, nonché da tutte le disposizioni interne adottate dalla Società anche in attuazione delle misure organizzative previste dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione che entrano a far parte dei protocolli di prevenzione e contrasto dei reati ex D. lgs. 231/2001 e dei fenomeni corruttivi e di *mala gestio*.

PARTE  
GENERALE

La Parte Generale stabilisce:

- a. i principi di riferimento cui attenersi nel definire e attuare il MOGC;
- b. la struttura gerarchica, lo scopo, le modalità di approvazione e i soggetti incaricati a formulare le eventuali proposte di modifica dei documenti aziendali mediante i quali la Società definisce ed attua il MOGC;
- c. la composizione, i poteri e le funzioni dell'Organismo di Vigilanza (OdV), nonché la regolamentazione dei flussi informativi aziendali necessari allo svolgimento del proprio ruolo di garante del funzionamento, dell'efficacia e dell'osservanza del MOGC, oltreché le forme di coordinamento con il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT);
- d. i principi generali del sistema disciplinare da applicare a fronte di violazioni a quanto disposto dal MOGC;
- e. le modalità di informazione, formazione e comunicazione volte a garantire una corretta conoscenza del MOGC.

Il Codice Etico è parte integrante del MOGC e si suddivide in due parti:

CODICE  
ETICO

- a. i principi etici generali che la Società riconosce come propri e che ritiene condizione essenziale per instaurare rapporti, sia di natura contrattuale che extracontrattuale, con tutti i suoi interlocutori;
- b. le regole generali che descrivono i comportamenti da adottare nell'attuazione del MOGC, definite a partire dall'individuazione delle responsabilità, degli impegni e delle aspettative reciproche fra Sogin e i suoi stakeholder, e le relative modalità di attuazione.

PARTE  
SPECIALE

La Parte Speciale del MOGC contiene la disciplina che attua i principi della Parte Generale e del Codice Etico stabilendo le regole, cui il sistema procedurale deve conformarsi, per prevenire e contrastare le fattispecie di reato previste dal D. lgs. 231/2001.

La Parte Speciale del MOGC contiene, inoltre, i riferimenti alle procedure e agli altri documenti aziendali che entrano a far parte dei protocolli di prevenzione e contrasto ai reati previsti dal D. lgs n° 231/01 e ai fenomeni corruttivi e di mala gestio, con specifico riferimento alle singole aree di attività aziendali, a partire da quelle più esposte al rischio.

A green-tinted photograph of a demolition site. In the foreground, a large pile of rubble and debris is visible. To the left, a large object is wrapped in clear plastic. In the background, two workers in white hazmat suits are standing near a large piece of heavy machinery, possibly a hydraulic excavator. The scene is dimly lit, with a strong green color cast over the entire image.

2

**ELEMENTI  
COSTITUTIVI DEL  
MODELLO DI  
ORGANIZZAZIONE,  
GESTIONE E  
CONTROLLO**

---

# 2.1

## PRINCIPI DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Nel delineare e stabilire i principi che costituiscono i requisiti essenziali cui la Società deve attenersi nel definire e attuare il MOGC, Sogin fa riferimento a quanto previsto dall'art. 6 del D. lgs. n° 231/2001 e alle Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D. lgs. n° 231/2001 emesse da Confindustria.



Principio 1	il MOGC deve stabilire specifiche procedure dirette a disciplinare le modalità di formazione e attuazione delle decisioni in merito ai reati da prevenire
Principio 2	il MOGC deve essere predisposto sulla base delle risultanze dei processi di analisi dei rischi
Principio 3	il MOGC deve adottare specifici protocolli per prevenire, ovvero, ridurre il rischio che vengano commessi i reati previsti dal D. lgs. n° 231/2001 e, in particolare, individuare le modalità di gestione delle risorse finanziarie più idonee ad impedirne la commissione
Principio 4	il MOGC deve introdurre e attuare un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle disposizioni indicate nel modello nonché delle condotte tipizzate
Principio 5	il MOGC deve fissare i criteri di composizione e funzionamento dell'OdV, garantendone l'autonomia, l'indipendenza, la professionalità e la continuità d'azione, e prevedere obblighi di informazione della Società nei suoi confronti, oltretutto le forme di coordinamento con l' RPCT, il Responsabile Internal Audit (RIA), il Dirigente Preposto (DP), il Collegio dei Sindaci e la Società di revisione legale dei conti
Principio 6	il MOGC deve garantire l'adeguato e tempestivo accesso agli atti, ai documenti e alle registrazioni da parte dell'OdV e degli altri soggetti deputati al controllo interno e che le eventuali anomalie riscontrate siano tempestivamente portate a conoscenza dei livelli appropriati dell'azienda e sanate con immediatezza
Principio 7	<p>il MOGC deve essere definito e attuato assicurando:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>l'adeguata separazione delle funzioni, ovvero, dei ruoli e delle responsabilità fra i soggetti che assumono le decisioni, quelli che le attuano, quelli che rilevano contabilmente le operazioni e quelli che svolgono le attività di controllo interno</li> <li>l'assenza di situazioni di conflitto di interesse nell'assegnazione delle competenze</li> <li>l'univoca, chiara e formalizzata individuazione delle responsabilità e dei compiti organizzativi, gestionali e di controllo, nonché di adeguamento delle anomalie riscontrate ad ogni livello operativo</li> <li>la ricostruzione temporale dei processi decisionali e autorizzativi relativi all'esecuzione delle operazioni e dei controlli, ovvero, la tracciabilità e la corretta archiviazione dei relativi atti e documenti, nonché la registrazione di ogni fatto di gestione, ivi inclusi, gli elementi descrittivi dei fatti e dei provvedimenti sanzionatori comminati ai fini della prevenzione e del contrasto dei reati ex D. lgs n° 231/2001 e L. n° 190/2012</li> <li>la capacità di identificare, misurare e monitorare adeguatamente i rischi aziendali</li> <li>la coerenza e la congruenza delle operazioni aziendali</li> <li>l'affidabilità dei sistemi informativi e l'idoneità delle procedure di reporting ai diversi livelli direzionali ai quali sono attribuite funzioni di controllo</li> </ol>
Principio 8	il MOGC deve prevedere delle modalità di informazione, formazione e comunicazione, volte a garantire una corretta conoscenza del modello adottato, con differente grado di approfondimento in relazione al gruppo di stakeholder di appartenenza e allo specifico ruolo che il destinatario ricopre nell'ambito e/o nei confronti della Società

Ai principi che costituiscono i requisiti essenziali a cui la Società deve attenersi nel definire e attuare il MOGC, si aggiungono quelli posti per sostanziarne l'efficacia esimente e realizzare le condizioni più idonee a prevenire i fenomeni corruttivi ex L. n° 190/2012.

Principio 9	il MOGC deve essere definito e attuato con l'impegno diretto del Consiglio d'Amministrazione nello stabilire le linee di indirizzo del Sistema di Controllo Interno e di Gestione dei Rischi e nell'assicurare che le misure, volte a prevenire e contrastare i reati previsti dal D. lgs. n° 231/2001 e il fenomeno corruttivo ex L. n° 190/2012, siano presenti, adeguate ed effettivamente attuate, anche in relazione all'evoluzione dell'operatività aziendale e del contesto di riferimento
Principio 10	il MOGC deve essere definito e attuato con l'impegno diretto di tutti i soggetti apicali, ciascuno in funzione delle proprie deleghe, nell'assicurare che le misure, volte a prevenire e contrastare i reati previsti dal D. lgs. n° 231/2001 e i fenomeni corruttivi ex L. n° 190/2012, siano attuate coerentemente con gli indirizzi del Consiglio d'Amministrazione e nel garantire che le attività di identificazione e valutazione dei rischi e di esecuzione e adeguamento delle misure siano correttamente realizzate
Principio 11	il MOGC deve prevedere che le misure e le iniziative dirette a valorizzare l'integrità e i valori etici siano promosse e concretizzate con l'impegno diretto dei soggetti apicali, a partire dal Vertice aziendale
Principio 12	Il MOGC deve essere organizzato su una struttura gerarchica di documenti, classificati a partire da quelli di grado superiore, e stabilirne lo scopo e le modalità di approvazione, nonché i soggetti incaricati a formulare le eventuali proposte di modifica
Principio 13	il MOGC deve prevedere che il Sistema di Controllo Interno della Società sia basato su: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. controlli di linea, affidati a tutte le funzioni aziendali e svolti con continuità all'interno dei processi aziendali da chi mette in atto una determinata attività e da chi ne ha le responsabilità di supervisione</li> <li>b. controlli di secondo livello, svolti periodicamente dalle funzioni di risk management, di compliance, di verifica del sistema di gestione integrato della qualità, sicurezza e ambiente, dal controllo di gestione e dal Dirigente Preposto, ciascuno per le proprie competenze</li> <li>c. controlli indipendenti, svolti dalla funzione di Internal Audit che riferisce direttamente al Vertice aziendale in merito al disegno e alla funzionalità complessiva del sistema</li> </ul>
Principio 14	il MOGC deve essere definito e attuato adottando misure e iniziative coerenti con l'assetto organizzativo della Società basato sulle Unità Produttive
Principio 15	il MOGC deve assicurare il corretto funzionamento dei flussi informativi interni a supporto del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi e, in particolare, deve garantire che le notizie relative: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. agli atti di gestione posti in essere dal Consiglio d'Amministrazione e dagli Amministratori con delega, siano tempestivamente e formalmente trasmessi all'OdV, all'RPCT e al RIA, nonché ai direttori di primo livello competenti</li> <li>b. ai programmi e all'andamento della gestione delle attività societarie siano tempestivamente e formalmente trasmesse all'OdV, all'RPCT e al RIA, nonché ai direttori di primo livello e che queste siano oggetto di iniziative di comunicazione e correttamente diffuse a tutti gli stakeholder interni ed esterni</li> <li>c. alla Società diffuse sugli organi di stampa e sugli altri media siano tempestivamente e formalmente trasmesse all'OdV, all'RPCT, al RIA, ai direttori di I livello e rese disponibili a tutta la popolazione aziendale</li> </ul>
Principio 16	il MOGC deve prevedere misure e iniziative atte a garantire: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. la verifica, in via preventiva, dell'attitudine all'integrità dei soggetti con cui intende instaurare rapporti contrattuali di lavoro, collaborazione, fornitura e/o partnership per assicurare l'effettiva adesione ai valori etici aziendali da mettere in pratica nell'esecuzione delle attività che gli saranno affidate</li> <li>b. la correttezza e la coerenza delle scelte, in ogni fase della gestione del personale e dei fornitori, a partire da quelle di ricerca, selezione, assunzione e/o affidamento di contratti, con i programmi e gli obiettivi aziendali</li> </ul>

# 2.2

## STRUTTURA GERARCHICA

Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo è composto da un insieme di principi e regole stabiliti in documenti o atti societari che costituiscono fonti gerarchicamente ordinate.

L'ordine gerarchico delle fonti e dei documenti che definiscono la struttura del MOGC è stabilito dall'elenco, di seguito riportato, che li classifica a partire da quelli di grado superiore:

LIVELLO 1	PRINCIPI
LIVELLO 2	REGOLE
LIVELLO 3	ATTI DI INDIRIZZO E ALTRI ATTI DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
LIVELLO 4	ATTI ORGANIZZATIVI E GESTIONALI DEI SOGGETTI DELEGATI
LIVELLO 5	PROCURE
LIVELLO 6	ATTI ORGANIZZATIVI E GESTIONALI DEI RESPONSABILI DI STRUTTURA E DEGLI ALTRI INCARICATI
LIVELLO 7	SISTEMA PROCEDURALE

Nei paragrafi a seguire, vengono stabiliti lo scopo e le modalità di approvazione, nonché individuati i soggetti incaricati a formulare le eventuali proposte di modifica.

## LIVELLO

1

### Principi

I Principi sono le disposizioni fondamentali, a cui la Società deve attenersi nel definire e implementare le prescrizioni del MOGC, stabilite dal Consiglio d'Amministrazione mediante due atti di indirizzo di pari ordine gerarchico:

- “Principi del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo”, definiti in questo documento alle pagine 24-27, sono le disposizioni di ordine superiore a cui la Società deve attenersi nel disciplinare i meccanismi di funzionamento del MOGC;
- “Principi del Codice etico”, sono le disposizioni di ordine superiore a cui la Società deve attenersi nel disciplinare i comportamenti organizzativi e individuali da adottare nell’attuazione del MOGC.

La loro approvazione è riservata al Consiglio d'Amministrazione che può introdurre le modifiche e/o integrazioni che si rendano necessarie sulla base sia di sue iniziative autonome che di indicazioni ricevute dall’azionista nonché di segnalazioni inviate dall’Organismo di Vigilanza e/o dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

Valutate le ragioni circa l’introduzione delle eventuali modifiche e/o integrazioni alle disposizioni contenute in questi documenti, il Consiglio d'Amministrazione incarica la funzione “Internal Audit” di predisporre la relativa “proposta di aggiornamento”.

---

## LIVELLO

2

### REGOLE

Sono le disposizioni stabilite in attuazione dei principi, definiti nella Parte Generale del MOGC e nel Codice Etico, quindi, ad essi subordinate, per disciplinare i meccanismi di funzionamento del MOGC e i comportamenti organizzativi e individuali da adottare. Le regole entrano a far parte della c.d. “Parte Speciale” del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo.

Anche la loro approvazione è riservata al Consiglio d'Amministrazione, che può introdurre le modifiche e/o integrazioni che si rendano necessarie sulla base sia di sue iniziative autonome che di indicazioni ricevute dall’azionista nonché di segnalazioni inviate dall’Organismo di Vigilanza e/o dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

In particolare, entrano a far parte della “Parte Speciale” del MOGC, le regole dirette a disciplinare le aree più esposte al rischio di commissione dei reati ex D. lgs. n° 231/2001, dei fenomeni corruttivi e di mala gestio, come individuate, sulla base delle risultanze del Risk Assessment e del Risk Management, dal Consiglio d'Amministrazione, ai fini:

- del D. lgs. n° 231/2001, nell’ambito delle “Linee di Indirizzo del Sistema di

- Controllo Interno”;
- della L. n° 190/2012, nell’ambito della definizione degli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, (art. 1, comma 8) nonché mediante approvazione dal PTPC.

Fra queste, a titolo esemplificativo, non esaustivo, quelli relativi a: security, sicurezza convenzionale, sicurezza radiologica, ambiente, gestione del personale, gestione dei fornitori e rapporti con la pubblica amministrazione.

Valutate le ragioni circa l’introduzione delle eventuali modifiche e/o integrazioni alle disposizioni contenute in questi documenti, l’Amministratore delegato sottopone all’approvazione del Consiglio d’Amministrazione le “proposte di aggiornamento” formulate dai direttori responsabili per materia, in funzione delle relative attribuzioni.

Qualora l’aggiornamento richieda un intervento di portata generale, il Consiglio d’Amministrazione incarica la funzione “Internal Audit” di coordinare l’elaborazione delle “proposte di aggiornamento” predisposte dai direttori responsabili per materia, in funzione delle relative attribuzioni e le approva su proposta dell’Amministratore Delegato.

## LIVELLO

3

Le deliberazioni del Consiglio d’Amministrazione sono assunte coerentemente con i Principi e le Regole del MOGC e del Codice Etico. Fra queste, rientrano gli atti di:

### ATTI DI INDIRIZZO E ALTRI ATTI DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

- “attribuzione delle deleghe” al Presidente e all’Amministratore Delegato, conformemente allo Statuto e alle indicazioni dell’Assemblea dei Soci;
- “nomina” dei componenti degli organi collegiali e degli incarichi previsti dalla legge o dallo Statuto, che godono di una particolare autonomia e indipendenza (fra cui l’Organismo di Vigilanza, l’RPCT, il Dirigente Preposto e il Responsabile Internal Audit);
- “attribuzione dei poteri decisionali e di spesa” ai responsabili delle Unità Produttive, coerentemente con l’assetto organizzativo della Società;
- “indirizzo” sull’organizzazione, sulla gestione e sul sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, deliberati coerentemente con l’assetto dei poteri stabiliti dal Consiglio d’Amministrazione;
- “definizione degli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza” ai sensi della L. n° 190/2012, come integrata dal Decreto legislativo 25 maggio 2016, n° 97, art. 41, comma 1, lettera g.

In particolare, sono approvate dal Consiglio d'Amministrazione:

- le “Linee di Indirizzo del Sistema di Controllo Interno”, che definiscono i ruoli e le responsabilità delle figure chiave e i criteri attuativi per la sua progettazione, realizzazione e gestione, tenuto conto di quanto già previsto dalla normativa e dallo Statuto in materia di controllo interno;
- il “Piano annuale e triennale della funzione Internal Audit” che stabilisce gli obiettivi delle attività di verifica sull’adeguatezza e sull’effettivo funzionamento del “Sistema di Controllo Interno e di Gestione dei Rischi” (SCI-GR).

Sono, infine, oggetto di approvazione del Consiglio d'Amministrazione, su proposta dell'Amministratore Delegato, tutti gli atti di portata generale che forniscono un orientamento alla pianificazione e alla programmazione delle singole funzioni aziendali, sia gestionali che tecnico operative, in stretto raccordo con la formazione del budget annuale e pluriennale della Società, in particolare:

- “gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, che costituiscono contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico-gestionale e del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione”, ai sensi della L. n° 190/2012, art.1, comma 8;
- il “Piano Industriale” e le relative revisioni periodiche, quale principale atto di indirizzo gestionale che stabilisce le priorità strategiche e individua le criticità e le soluzioni, sia gestionali che tecnico operative, quali risultato di una visione comune ai più alti livelli aziendali, fissando gli obiettivi che la Società deve realizzare nell’anno e nel triennio successivo per compiere il mandato istituzionale;
- la “Macrostruttura organizzativa”, quale principale atto di indirizzo organizzativo, individuando la configurazione generale della Società, i macro processi anche rappresentati in termini di “catena del valore” e gli ambiti operativi delle funzioni aziendali di linea, di staff e della tecnostruttura nonché i loro rapporti inter funzionali, coerentemente con gli obiettivi fissati dal Piano Industriale.

---

## LIVELLO

4

### ATTI ORGANIZZATIVI E GESTIONALI DEI SOGGETTI DELEGATI

Tutti gli atti compiuti dai soggetti delegati sono esercitati nei limiti delle attribuzioni conferite dal Consiglio d'Amministrazione, in conformità ai Principi e alle Regole del MOGC e del Codice etico, nonché agli indirizzi di portata generale deliberati dal Consiglio d'Amministrazione.

Rientrano in questa categoria:

- le disposizioni organizzative che, a partire dalla macrostruttura, definiscono gli



- organigrammi delle strutture aziendali;
- gli atti di pianificazione strategico gestionale e di programmazione delle singole funzioni aziendali preposte;
- gli atti diretti a definire le politiche e i programmi attuativi da porre in essere nell'esercizio delle funzioni attribuite (quali, ad esempio, quelli relativi alla gestione del personale, alla gestione del sistema di qualità, di sicurezza e dell'ambiente, alla comunicazione, alla gestione delle relazioni esterne, alla gestione dei contenziosi, alla gestione dei rischi, alla gestione della liquidità, etc.).

Coerentemente con le direttive dell'Autorità Nazionale Anti-Corruzione e del Ministero dell'Economia e delle Finanze, il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, che introduce le specifiche misure organizzative dirette a prevenire e contrastare i fenomeni corruttivi ai sensi della L. n° 190/2012 e a garantire gli adempimenti ex D. lgs n° 33/2013 e D. lgs. n° 39/2013, è approvato dal Consiglio d'Amministrazione su proposta del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza che lo predispone coerentemente con gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza ex L. n° 190/2012.

**LIVELLO****5****PROCURE**

Le procure generali sono rilasciate dall'Amministratore Delegato coerentemente con l'assetto generale del MOGC, dell'organizzazione e delle responsabilità attribuite. Le eventuali procure speciali possono essere attribuite tenuto conto delle competenze e dell'adeguato livello di responsabilità connessa all'oggetto della stessa procura. Le procure mantengono la loro piena efficacia fino a revoca e devono essere tempestivamente aggiornate qualora intervengano modifiche nell'assetto generale del MOGC, dell'organizzazione e delle responsabilità attribuite.

**LIVELLO****6**
**ATTI ORGANIZZATIVI  
E GESTIONALI DEI  
RESPONSABILI DI  
STRUTTURA E DEGLI ALTRI  
INCARICATI**

Tutti gli atti compiuti dai responsabili di struttura e degli altri incaricati sono esercitati nei limiti delle attribuzioni assegnate dal conferente e sono subordinati ai Principi e ai Regolamenti del MOGC e del Codice Etico, nonché agli indirizzi di portata generale deliberati dal Consiglio d'Amministrazione.

Rientrano in tale categoria:

- le comunicazioni organizzative, che assegnano incarichi di dettaglio nell'ambito delle strutture organizzative delle direzioni;
- le comunicazioni di servizio e/o gli ordini di servizio, che danno notizia circa la costituzione di sottosistemi organizzativi (task force, gruppo di lavoro, etc.), l'avvio di iniziative di progetto, le nomine, le assunzioni, le cessazioni e i movimenti di dirigenti;

- i comunicati al personale che forniscono notizie su eventuali modifiche e/o integrazioni della normativa di iniziativa legislativa e/o aziendale;
  - le circolari che forniscono chiarimenti sull'applicazione di norme di iniziativa legislativa e/o aziendale.
- 

## LIVELLO

7

### SISTEMA PROCEDURALE

#### Livello 7:

Il Sistema procedurale è composto da documenti che disciplinano le modalità di esecuzione e controllo di attività tra loro interrelate per portare a compimento i processi aziendali. In particolare, rientrano in questa categoria:

- le Linee guida attuative, che uniformano i criteri di attuazione di determinate attività e/o la predisposizione di specifiche tipologie di documenti aziendali facilitandone la redazione;
- i Regolamenti attuativi, che disciplinano i profili applicativi delle norme contenute nei disposti legislativi connessi alle attività aziendali e/o regolano materie per le quali la legge ha rimesso la disciplina alla regolamentazione attuativa interna;
- le Procedure, sia gestionali che tecnico operative, che stabiliscono le modalità di svolgimento di un processo/attività/operazione, evidenziando input/output, strutture organizzative coinvolte e relative interazioni, nonché le modalità di registrazione dei relativi atti;
- le Istruzioni operative, che dettagliano le modalità di esecuzione e di registrazione degli atti relativi ad una procedura.

I documenti che rientrano in questa categoria sono approvati dal responsabile competente, in funzione delle sue attribuzioni, eventualmente sentiti gli altri responsabili interessati.

Qualora coinvolgano competenze di più funzioni aziendali, tali documenti devono essere approvati dal livello gerarchico al quale tutte le funzioni interessate riportano.



# 2.3

## ORGANISMO DI VIGILANZA

Il compito di vigilare sul funzionamento, l'efficacia e sull'osservanza del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di Sogin, nonché di curarne l'aggiornamento, è affidato a un organismo indipendente e dotato di poteri autonomi di iniziativa e di controllo (Organismo di Vigilanza) costituito da tre componenti, di cui uno interno e due esterni, nominati sulla base di requisiti di professionalità e onorabilità al quale la Società deve garantire condizioni idonee per svolgere le proprie funzioni.



## Funzioni, poteri e budget dell'Organismo di Vigilanza

Fermo rimanendo l'assetto dei poteri in materia di organizzazione, gestione e controllo, previsti dalla legge e dallo Statuto, quindi, le responsabilità del Consiglio d'Amministrazione e dei suoi delegati nella definizione e nell'attuazione del MOGC, i compiti e le funzioni dell'Organismo di Vigilanza (OdV) si sostanziano nell'informativa periodica e nelle segnalazioni rivolte al Presidente del Consiglio d'Amministrazione, all'Amministratore Delegato, ai Consiglieri, al Collegio dei Sindaci ed al Magistrato della Corte dei Conti delegato al controllo, sull'adeguatezza e sull'efficace attuazione del MOGC e sulle eventuali violazioni alle sue prescrizioni.

L'OdV, pertanto, non può disporre di poteri gestionali, amministrativi, organizzativi e disciplinari. In piena autonomia e indipendenza, comunica direttamente con gli organi societari tramite:

- relazione semestrale, scritta e protocollata, nella quale illustra le attività svolte in attuazione dei propri compiti di vigilanza, evidenzia le eventuali criticità rilevate e fornisce indicazioni in merito alle esigenze di aggiornamento e/o adeguamento del MOGC e il rendiconto delle spese eventualmente sostenute;
- lettera, scritta e protocollata, ogni qual volta l'OdV rilevi:
  - esigenze di aggiornamento dovute a innovazioni legislative in materia di responsabilità amministrativa o che hanno rilevanza per l'assetto del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo della Società;
  - carenze organizzative e/o di funzionamento del MOGC, anche a fronte di cambiamenti strutturali dell'assetto societario e dell'ambiente in cui la Società opera;
  - modifiche introdotte su iniziativa autonoma del Consiglio d'Amministrazione e/o suoi delegati che determinano, anche solo di fatto, conseguenze sull'adeguatezza e sull'efficace attuazione del MOGC;
  - violazioni sull'osservanza delle prescrizioni del MOGC.

La documentazione predisposta per le comunicazioni dell'OdV è conservata in doppia copia sia in un archivio fisico che in un archivio informatico dedicato alla fascicolazione degli atti, tenuto nel rispetto del principio di riservatezza dei dati e delle informazioni, nonché delle disposizioni in tema di trattamento di dati personali.

Per svolgere le proprie funzioni di vigilanza, l'OdV dispone dei poteri di:

- accedere, senza limitazioni, a tutte le informazioni aziendali e a tutta la documentazione giudicata rilevante;
- richiedere informazioni, generali o specifiche, agli organi societari, alle strutture aziendali e/o a chiunque operi per conto della Società per ottenere le informazioni ritenute necessarie;
- rivolgersi, in autonomia, a qualunque altro soggetto interno o esterno alla Società nelle forme e nei modi che a suo insindacabile giudizio ritiene più opportuno attuare.

L'Organismo di Vigilanza convoca, almeno una volta l'anno, prima della seduta del Consiglio d'Amministrazione per l'approvazione del progetto di bilancio, una riunione con il Collegio Sindacale, la Società di revisione legale dei conti, il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari, per verificare il rispetto delle procedure relative al flusso informativo rivolto alla predisposizione del bilancio di esercizio e consolidato.

Per i diversi profili di competenza, inoltre, l'OdV si coordina con il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, il Responsabile Internal Audit, il Dirigente Preposto, il Collegio Sindacale e la Società di Revisione e, ove necessario, si avvale della collaborazione della Funzione Internal Audit e/o, in ragione di specifiche esigenze, di consulenti esterni.

Tutte le riunioni dell'OdV sono verbalizzate e le copie dei verbali sono trasmesse al Presidente del Consiglio d'Amministrazione, all'Amministratore Delegato, al Presidente del Collegio Sindacale e al Magistrato della Corte dei Conti Delegato e, assieme ai relativi allegati, sono custodite in un apposito libro dei verbali presso la Società.

I componenti dell'Organismo di Vigilanza, nonché i soggetti di cui si è avvalso, a qualsiasi titolo, sono tenuti all'obbligo di riservatezza sulle informazioni di cui siano venuti a conoscenza nell'espletamento dei propri compiti.

Per svolgere, con obiettività e indipendenza, le proprie funzioni, l'Organismo di Vigilanza dispone di poteri di spesa autonomi che esercita nei limiti di un budget annuale o pluriennale che sottopone all'approvazione del Consiglio d'Amministrazione. In presenza di situazioni eccezionali e urgenti, può impegnare risorse che eccedono i propri poteri di spesa, con l'obbligo di informarne tempestivamente il Consiglio d'Amministrazione.



## Composizione dell'Organismo di Vigilanza e durata dell'incarico

L'Organismo di Vigilanza è composto da tre componenti di cui due esterni e uno interno alla Società scelti sulla base dei requisiti di professionalità, onorabilità, indipendenza.

I due componenti esterni sono scelti tra esperti in materie giuridiche, economiche o finanziarie o, comunque, tra soggetti in possesso di competenze specialistiche adeguate alla funzione, derivanti dall'aver svolto, per almeno tre anni, funzioni amministrative o dirigenziali presso enti pubblici, pubbliche amministrazioni o società.

Il componente interno è scelto fra i soggetti apicali che godono di una posizione organizzativa adeguatamente elevata, tale da garantire la funzionalità dell'organismo, ovvero, la sua autonomia e indipendenza, e non sono titolari di funzioni esecutive rientranti in aree aziendali sensibili ex D.lgs. n. 231/2001.

L'incarico di Presidente dell'Organismo di Vigilanza è attribuibile solo ad uno dei due componenti esterni.

L'Organismo di Vigilanza resta in carica per la durata stabilita dal Consiglio d'Amministrazione all'atto della nomina e, in assenza di una specifica determinazione, rimane in carica per la durata del Consiglio d'Amministrazione che lo ha nominato e svolge le proprie funzioni, in regime di prorogatio, fino al rinnovo dell'OdV stesso.

Il Consiglio d'Amministrazione delibera, inoltre, il compenso spettante ai componenti esterni dell'Organismo di Vigilanza, oltre al rimborso delle spese documentate sostenute per lo svolgimento delle loro funzioni.



## Requisiti di ineleggibilità

- a. Trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2399 del c.c.;
- b. essere stati condannati con sentenza irrevocabile, anche se a pena condizionalmente sospesa, fatti salvi gli effetti della riabilitazione:
  - i. alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del Codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n° 267;
  - ii. alla reclusione per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia

- pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
  - iii. alla reclusione o all'arresto, per qualsiasi tempo, per uno dei reati, dolosi o colposi, previsti dal D. lgs. n° 231/2001;
  - iv. alla reclusione, per un tempo non inferiore a due anni, per un qualunque delitto non colposo;
- c. essere stati soggetti all'applicazione su richiesta delle parti di una delle pene indicate alla lettera b), salvo il caso di estinzione del reato;
  - d. essere sottoposto a procedimenti penali per uno dei reati indicati alla lettera b) o a misure cautelari di restrizione della libertà personale per i medesimi reati;
  - e. essere stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dalla Autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n° 1423 o della legge 31 maggio 1975, n° 575, e successive modificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
  - f. aver rivestito la qualifica di componente dell'Organismo di Vigilanza in seno a società nei cui confronti siano state applicate, anche con provvedimento non definitivo, compresa la sentenza emessa ai sensi dell'art. 63 del D. lgs. n° 231/2001, le sanzioni previste dall'art. 9 del medesimo D. lgs. n° 231/2001, per illeciti commessi durante la loro carica;
  - g. aver subito l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie previste dall'art. 187 quater del D. lgs. n° 58/1998.



---

## Temporaneo impedimento

Trovarsi, in via temporanea, nelle condizioni di:

- a. non poter svolgere le proprie funzioni;
- b. svolgere le proprie funzioni senza la necessaria indipendenza ed autonomia di giudizio;
- c. svolgere le proprie funzioni in presenza di un potenziale conflitto di interessi.

In presenza di una causa di temporaneo impedimento, il componente interessato ne dichiara il motivo e si astiene dal partecipare alle sedute dell'Organismo di Vigilanza o alla specifica delibera cui si riferisce l'eventuale conflitto d'interesse, fino a che l'impedimento perduri o sia rimosso.





## Cause di revoca

I componenti dell'OdV non possono essere revocati se non per giusta causa, con delibera motivata del Consiglio d'Amministrazione.

Rappresentano ipotesi di giusta causa di revoca dell'OdV o di un suo componente:

- a. le sopravvenute cause di ineleggibilità;
- b. i casi di impedimento protratti per un periodo superiore a tre mesi;
- c. una sentenza di condanna della Società ai sensi del D. lgs. n° 231/2001 o una sentenza di patteggiamento, passata in giudicato, ove risulti dagli atti l'omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lett. d) del decreto;
- d. la mancata partecipazione a più di tre riunioni consecutive senza giustificazione;
- e. la grave negligenza nell'adempimento dei propri compiti;
- f. le eventuali dimissioni o licenziamento o comunque cessazione del rapporto di lavoro del componente interno.



## Nomina del Segretario e struttura a supporto dell'OdV

Per garantire il necessario supporto allo svolgimento delle sue funzioni, l'OdV può avvalersi di un struttura specificatamente dedicata disposta dalla Società, coerentemente con l'assetto dei poteri in materia di organizzazione.

Inoltre, l'OdV nomina un Segretario che, di norma, tenuto conto della continuità delle funzioni, coincide con il responsabile della struttura dedicata all'assistenza.



## Funzioni del segretario e compiti della struttura di assistenza all'OdV

Il Segretario cura la verbalizzazione delle riunioni dell'Organismo di Vigilanza, assiste il Presidente nella preparazione delle riunioni, nella predisposizione delle comunicazioni rivolte al Consiglio d'Amministrazione e agli altri organi societari, tiene l'archivio dei verbali e degli atti dell'Organismo di Vigilanza, assicura l'adeguatezza, la completezza e la chiarezza dei flussi informativi diretti all'Organismo di Vigilanza, gestisce la corrispondenza e le eventuali istruttorie richieste dall'Organismo di Vigilanza, e garantisce il coordinamento con la struttura aziendale dedicata all'assistenza, qualora la

figura del Segretario sia diversa da quella del relativo responsabile.  
In quest'ultimo caso, il responsabile della struttura di assistenza fornisce supporto operativo al Segretario dell'Organismo di Vigilanza.

La Società assicura l'adeguatezza organizzativa della struttura dedicata all'assistenza dotandola di personale idoneo all'esercizio dei suoi compiti.

---



## Riunioni e Regolamento di funzionamento dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza si dota di un Regolamento per disciplinare il corretto funzionamento delle sue attività, in particolare, quelle di:

- programmazione e convocazione delle riunioni;
- svolgimento e verbalizzazione delle riunioni;
- validazione delle riunioni e delle deliberazioni;
- ricorso alle collaborazioni esterne;
- gestione della corrispondenza;
- ricezione delle segnalazioni e della corrispondenza riservata;
- analisi delle segnalazioni pervenute;
- conservazione dei documenti e dei verbali.

L'Organismo di Vigilanza approva il proprio Regolamento di funzionamento su proposta del Presidente e lo trasmette al Consiglio d'Amministrazione, informando contestualmente il Collegio Sindacale e il Magistrato della Corte dei Conti delegato.

Il Regolamento dell'OdV disciplina, inoltre, le forme di coordinamento con il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e con il Responsabile Internal Audit, qualora non facciano parte dell'OdV.



## **Flussi informativi delle strutture aziendali all'Organismo di Vigilanza**

I responsabili di primo livello segnalano tempestivamente all'Organismo di Vigilanza le eventuali anomalie riscontrate nel funzionamento del Sistema di Controllo Interno e/o nell'attuazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, nonché le eventuali violazioni, o presunte tali, alle prescrizioni del MOGC, mediante lettera scritta e protocollata.

Inoltre, i responsabili di primo livello, sono tenuti a compilare e restituire le schede predisposte e inviate, con periodicità almeno semestrale, dalla struttura dedicata all'assistenza dell'Organismo di Vigilanza che provvede a redigere un rapporto finale sulla base delle informazioni ricevute.

Le schede sono aggiornate e inviate in funzione delle esigenze informative dell'Organismo di Vigilanza.

# 2.4

## SEGNALAZIONI ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Tutti i soggetti interessati, interni ed esterni all'Azienda, sono tenuti a segnalare all'Organismo di Vigilanza, per iscritto, anche in forma anonima, eventuali anomalie del Sistema di Controllo Interno e/o comportamenti assunti in violazione a quanto prescritto dalla disciplina del MOGC.

Al ricevimento della segnalazione l'Organismo di Vigilanza informa l'RPCT e avvia l'istruttoria per verificare l'attendibilità della segnalazione e per valutare la sussistenza delle condizioni necessarie per trasmettere la documentazione ricevuta alle autorità competenti. In alternativa, la documentazione ricevuta può essere oggetto di segnalazione dell'Organismo di Vigilanza al Consiglio d'Amministrazione. Qualora non sussistano i presupposti per l'avvio di un'istruttoria o la segnalazione appare palesemente infondata, la segnalazione viene archiviata e comunque conservata agli atti dell'Organismo di Vigilanza.

Le segnalazioni devono essere adeguatamente circostanziate e rese con dovizia di particolari tali da far emergere fatti e situazioni relazionati a contesti determinati e, qualora costituiscano notizia di reato, vengono trasmesse alle autorità competenti.

Qualora non sia componente dell'Organismo di Vigilanza, l'RPCT viene chiamato a partecipare all'istruttoria.

Si richiamano, in ogni caso, le responsabilità riconducibili alla qualifica di "incaricato di pubblico servizio", ai sensi dell'art. 358 del Codice penale, che impone ai componenti degli organi societari, ai dipendenti e a coloro che agiscono in nome e per conto della Società di denunciare direttamente alle autorità competenti eventuali illeciti di cui vengano a conoscenza.

L'OdV si impegna, a norma dell'art.6 del D.lgs. n° 231, come integrato dalla L. 179/2017, a mantenere riservata l'identità degli autori delle segnalazioni. Qualora l'identità degli autori delle segnalazioni sia rivelata si impegna a tutelarli contro eventuali ritorsioni cui possono andare incontro.

Le segnalazioni vanno indirizzate a:

**Organismo di Vigilanza c/o SO.G.I.N. S.p.A.**  
**Via Marsala, 51/C - 00185 Roma**

Eventuali segnalazioni in merito a reati o irregolarità ex L.190/2012 devono essere indirizzate esclusivamente all'RPCT, secondo le modalità pubblicate sul sito istituzionale della Società, nella sezione "Società trasparente".

# 2.5

## SISTEMA DISCIPLINARE

La violazione delle norme del MOGC può portare ad azioni disciplinari di natura contrattuale, fermo restando ogni diritto della Società a esperire eventuali azioni risarcitorie per i danni eventualmente cagionati, a prescindere dall'eventuale instaurazione di un'indagine penale laddove il comportamento contestato rientri nel novero dei reati ex D. lgs. n° 231/2001 o ex L. n° 190/2012.

## Criteri generali di irrogazione delle sanzioni

Le sanzioni vengono commisurate nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità e, in relazione ad ogni singolo caso, con riguardo alla:

1. rilevanza della violazione: ovvero della specifica prescrizione del MOGC, posta a prevenzione e contrasto di un reato ex D. lgs. n° 231/2001 e/o ex L. n° 190/2012, che è stata violata in relazione alla tipologia della sanzione commisurabile dal giudice (pecuniaria e/o interdittiva) nonché all'entità della sanzione pecuniaria come determinata dal D. lgs. n° 231/2001 a fronte di ciascun reato ivi previsto;

### Livelli di rilevanza della violazione del MOGC

RILEVANTE	violazione di una prescrizione del MOGC posta a prevenzione e contrasto di un reato per il quale il D. lgs. n° 231/2001 prevede esclusivamente sanzioni pecuniarie commisurabili in un numero di quote* non superiore a 500
MOLTO RILEVANTE	violazione di una prescrizione del MOGC posta a prevenzione e contrasto di un reato per il quale il D. lgs. n° 231/2001 prevede esclusivamente sanzioni pecuniarie commisurabili in un numero di quote* comprese tra 500 e 1.000
CRITICA	violazione di una prescrizione del MOGC posta a prevenzione e contrasto di un reato per il quale il D. lgs. n° 231/2001 prevede sanzioni pecuniarie e interdittive

*\*Valore da un minimo di € 258 a massimo € 1.549*

2. gravità della violazione: ovvero, al pregiudizio, anche solo potenziale, che il risultato dell'azione o dell'omissione in violazione del MOGC può arrecare alla sua capacità di prevenire i reati ex D. lgs. n° 231/2001 e/o ex L. n° 190/2012;

### Gravità della violazione del MOGC

NON GRAVE	violazione di una prescrizione del MOGC che non determina una maggiore esposizione della Società alle responsabilità ex D. lgs. n° 231/2001 e/o ex L. n° 190/2012 rispetto a quelle preesistenti
POTENZIALMENTE GRAVE	violazione di una prescrizione del MOGC che determina un incremento del rischio di esposizione della Società alle responsabilità ex D. lgs. n° 231/2001 e/o ex L. n° 190/2012
GRAVE	violazione di una prescrizione del MOGC che determina un incremento notevole del rischio di esposizione della Società alle responsabilità ex D. lgs. n° 231/2001 e/o ex L. n° 190/2012 o il concreto verificarsi di un reato ex D. lgs. n° 231/2001 e/o ex L. n° 190/2012

3. soggettività della condotta: ovvero, se la violazione è commessa con dolo o con colpa, quest'ultima da intendersi quale negligenza, imprudenza o imperizia;
4. esistenza di circostanze aggravanti o attenuanti: ovvero, di condizioni connesse alle specifiche situazioni in cui si è verificata l'azione o si è rilevata l'omissione e alle precedenti valutazioni aziendali sui comportamenti e sulle prestazioni del soggetto implicato nonché ad eventuali azioni disciplinari prese dalla Società nei suoi confronti nell'intero arco temporale del rapporto contrattuale.

Nei casi più gravi le azioni disciplinari possono comportare la risoluzione del rapporto contrattuale.

La correlazione tra i criteri generali sopra stabiliti e le sanzioni commisurabili è disciplinata in specifica procedura che, tenuto conto della normativa di riferimento, definisce il procedimento sanzionatorio e la relativa istruttoria interna da svolgere in relazione alle diverse tipologie di destinatari.

Laddove necessario, tale procedura è espressamente richiamata in apposite clausole contrattuali.



La policy aziendale dovrà prevedere che nei casi di:

- concorso di violazioni, ovvero, qualora con un solo atto o omissione siano state commesse più infrazioni, punite con sanzioni diverse, si applichi la sanzione più grave;
- violazioni continuate, ossia, qualora con più atti o omissioni prolungate nel tempo si evidenzino comportamenti recidivi, relativi ad una medesima violazione, si applichi la sanzione più grave nell'ambito delle tipologie previste per la medesima violazione;
- concorso di persone, ovvero, qualora più persone concorrano a una medesima violazione, si applichi la sanzione prevista a ciascuna di esse;
- induzione, ovvero, qualora la violazione sia materialmente commessa da un soggetto sottoposto a limitazioni nella libertà d'azione o in condizione, anche temporanea, di incapacità di intendere e di volere, risponda della violazione commessa, in luogo del suo autore materiale, colui che, con violenza o minaccia, lo abbia indotto all'infrazione o in errore incolpevole o che si sia avvalso della sua condizione di incapacità.

L'effettiva applicazione di tali criteri, oltre a costituire il deterrente diretto a prevenire la commissione dei reati ex D. lgs. n° 231/2001 e/o ex L. n° 190/2012 e rappresentare l'azione posta in essere dalla Società per contrastarli e reprimerli, garantiscono la capacità del MOGC di evitare l'insorgenza della responsabilità amministrativa in capo alla Società.

### **Sistema disciplinare per amministratori, sindaci, componenti degli organi di controllo non dipendenti e controparti contrattuali**

Le violazioni poste in essere da parte di amministratori, sindaci, componenti degli organi di controllo non dipendenti, collaboratori, consulenti, appaltatori, fornitori e partner a qualsiasi titolo sono sanzionate, nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità, sulla base dei criteri generali stabiliti nel paragrafo precedente e possono determinare la revoca dei relativi incarichi o la risoluzione del rapporto contrattuale, fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento, qualora da tale comportamento derivino danni concreti alla Società, come nel caso di applicazione da parte del Giudice delle misure previste dal Decreto.

## **Sistema disciplinare per dipendenti**

Le violazioni a quanto prescritto dal MOGC poste in essere da dipendenti integrano comportamenti contrari ai doveri d'ufficio, sono fonte di responsabilità disciplinare e possono avere effetti sul processo di valutazione.

Nel caso dei soggetti apicali sono considerate violazioni anche gli atti che, pur rientrando nei propri poteri di rappresentanza e realizzazione delle politiche organizzative, di gestione e di controllo della Società, modificano anche solo di fatto la capacità esimente del MOGC esponendo la Società ad un maggior rischio di imputabilità della responsabilità amministrativa.

Nei confronti dei lavoratori dipendenti, il sistema disciplinare è applicato in conformità alle disposizioni di legge in tema di lavoro, al contratto collettivo di riferimento e negli accordi sindacali. Conseguentemente, il dipendente responsabile di azioni o di omissioni in contrasto con le prescrizioni del MOGC è soggetto alle sanzioni disciplinari, fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni concreti alla Società, come nel caso di applicazione da parte del Giudice delle misure previste dal Decreto.

## **Ufficio competente e vigilanza sul sistema disciplinare**

Le sanzioni per le violazioni delle disposizioni del MOGC sono stabilite dal datore di lavoro competente in relazione alle singole Unità Produttive, sentite le funzioni competenti e il superiore gerarchico del soggetto a cui è ascrivibile la violazione o il gestore del contratto nel caso in cui la violazione sia imputata ad un soggetto terzo. Nei casi più gravi e/o rilevanti e/o nel caso in cui il soggetto artefice della violazione sia identificato in dipendenti che ricoprono ruoli apicali o in un soggetto terzo di rilievo tale da poter compromettere l'andamento delle attività e/o il raggiungimento degli obiettivi generali della Società, le sanzioni sono irrogate dall'Amministratore Delegato e/o del Consiglio d'Amministrazione coerentemente con l'assetto dei poteri.

Le eventuali sanzioni nei confronti dei componenti dell'Organismo di Vigilanza, del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza o del Dirigente Preposto, per violazioni commesse nell'esercizio delle proprie funzioni, sono sempre stabilite dal Consiglio d'Amministrazione, previo parere del Collegio dei Sindaci nel caso di revoca dell'incarico del Dirigente Preposto.

Qualora il rilievo sia imputato a uno o più componenti del Consiglio d'Amministrazione, in un numero comunque inferiore alla maggioranza, il Consiglio d'Amministrazione pone in essere gli atti di propria competenza previsti dalla legge e/o dallo Statuto tenuto conto della rilevanza e della gravità della violazione nonché della soggettività della condotta e informa l'azionista in merito alla decisione presa.

Qualora il rilievo sia imputato alla maggioranza dei Consiglieri di amministrazione, il Collegio dei Sindaci pone in essere gli atti di propria competenza previsti dalla legge e/o dallo Statuto e informa l'Azionista in merito.

Qualora il rilievo sia imputato anche ad uno solo dei Sindaci e/o alla Società di revisione legale dei conti, il CdA provvede ad informare l'Azionista.

L'attuazione del sistema disciplinare è sorvegliata dall'Organismo di Vigilanza che deve essere immediatamente informato dell'applicazione di una sanzione per violazione del MOGC, disposta nei confronti di qualsivoglia soggetto tenuto all'osservanza.

# 2.6

## INFORMAZIONE, FORMAZIONE E COMUNICAZIONE

Tutti i destinatari sono correttamente messi a conoscenza e adeguatamente formati sui meccanismi di funzionamento e sui comportamenti da adottare in attuazione del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo di Sogin.

Il Consiglio d'Amministrazione e suoi delegati, in funzione dell'assetto dei poteri e delle deleghe attribuite, garantiscono che tutti i destinatari del MOGC siano correttamente messi a conoscenza e adeguatamente formati in merito:

- all'impianto generale e ai principi fondamentali che ne regolano il funzionamento;
- ai comportamenti organizzativi e individuali da adottare per la sua attuazione;
- alle politiche e alle procedure adottate per la sua attuazione, in considerazione delle funzioni e dei compiti cui i destinatari sono preposti e della natura contrattuale del loro rapporto con la Società.

Inoltre, garantiscono l'attuazione di un sistema di verifica per testarne il livello effettivo di conoscenza e prevedono misure e iniziative dirette a valorizzare l'integrità e i valori etici quale parte integrante dell'identità e della reputazione aziendale da promuovere anche con l'impegno diretto dei soggetti apicali, a partire dal Vertice aziendale.



3

**ALLEGATI**

# 3.1

## ELENCO DEGLI ILLECITI AMMINISTRATIVI EX D. LGS N° 231/2001



D. lgs. n° 231/2001 Riferimento	Titolo
Art. 24	Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico
Art. 24 - bis	Delitti informatici e trattamento illecito di dati
Art. 24 - ter	Delitti di criminalità organizzata
Art. 25	Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione
Art. 25-bis	Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento
Art. 25-bis 1	Delitti contro l'industria e il commercio
Art. 25-ter	Reati societari
Art. 25-quater	Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico
Art. 25-quater 1	Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili
Art. 25-quinquies	Delitti contro la personalità individuale
Art. 25-sexies	Abusi di mercato
Art. 25-septies	Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro
Art. 25-octies	Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio
Art. 25-novies	Delitti in materia di violazione del diritto d'autore
Art. 25-decies	Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria
Art. 25-undecies	Reati ambientali
Art. 25-duodecies	Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare
Art. 25-terdecies	Razzismo e xenofobia

# 3.2

## ILLECITI AMMINISTRATIVI E REATI PRESUPPOSTO CORRELATI

**ILLECITO AMMINISTRATIVO****Articolo 24**  
**D. lgs. n° 231/2001**

*Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico*

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 316-bis, 316-ter, 640, comma 2, n° 1, 640-bis e 640-ter se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.
2. Se, in seguito alla commissione dei delitti di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità, si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.
3. Nei casi previsti dai commi precedenti, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

**REATI PRESUPPOSTO CORRELATI**

**Art. 316-bis c.p.**  
Malversazione a danno dello Stato

**Art. 316-ter c.p.**  
Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato

**Art. 640 c.p.**  
Truffa

**Art. 640-bis c.p.**  
Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche

**Art. 640-ter c.p.**  
Frode informatica

## ILLECITO AMMINISTRATIVO

### Articolo 24 - bis D. lgs. n° 231/2001

#### *Delitti informatici e trattamento illecito di dati*

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-quinquies, 635-bis, 635-ter, 635-quater e 635-quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a cinquecento quote.
2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-quater e 615-quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a trecento quote.
3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 491-bis e 640-quinquies del codice penale, salvo quanto previsto dall'articolo 24 del presente decreto per i casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote.
4. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a), b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 3 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

## REATI PRESUPPOSTO CORRELATI

### **Art. 491-bis c.p.**

Documenti informatici

### **Art. 615-ter c.p.**

Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico

### **Art. 615-quater c.p.**

Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici

### **Art. 615-quinquies c.p.**

Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico

### **Art. 617-quater c.p.**

Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche

### **Art. 617-quinquies c.p.**

Installazione d'apparecchiature per intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche

### **Art. 635-bis c.p.**

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici

### **Art. 635-ter c.p.**

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità

### **Art. 635-quater c.p.**

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici

### **Art. 635-quinquies c.p.**

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità

### **Art. 640-quinquies c.p.**

Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica

**ILLECITO AMMINISTRATIVO****Articolo 24 - ter**  
**D. lgs. n° 231/2001*****Delitti di criminalità organizzata***

1. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui agli articoli 416, sesto comma, 416-bis, 416-ter e 630 del codice penale, ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché ai delitti previsti dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n° 309, si applica la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.
2. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui all'articolo 416 del codice penale, ad esclusione del sesto comma, ovvero di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), numero 5), del codice di procedura penale, si applica la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.
3. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 1 e 2, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.
4. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nei commi 1 e 2, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

**REATI PRESUPPOSTO CORRELATI****Art. 416 c.p.**  
Associazione per delinquere**Art. 416-bis c.p.**  
Associazioni di tipo mafioso anche straniere**Art. 416-ter c.p.**  
Scambio elettorale politico-mafioso**Art. 630 c.p.**  
Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione**Art. 74 DPR n° 309/90**  
Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope

## ILLECITO AMMINISTRATIVO

### **Articolo 25** **D. lgs. n° 231/2001**

#### ***Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione***

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321 e 322, commi 1 e 3, del codice penale, si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote.
2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 319, 319-ter, comma 1, 321, 322, commi 2 e 4, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.
3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 317, 319, aggravato ai sensi dell'articolo 319-bis quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, 319ter, comma 2, 319-quater e 321 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.
4. Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui ai commi da 1 a 3, si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis.
5. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

## REATI PRESUPPOSTO CORRELATI

**Art. 317 c.p.**  
Concussione

**Art. 318 c.p.**  
Corruzione per l'esercizio della funzione

**Art. 319 c.p.**  
Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio

**Art. 319-bis c.p.**  
Circostanze aggravanti

**Art. 319-ter c.p.**  
Corruzione in atti giudiziari

**Art. 319-quater c.p.**  
Induzione indebita a dare o promettere utilità

**Art. 320 c.p.**  
Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio

**Art. 321 c.p.**  
Pene per il corruttore

**Art. 322 c.p.**  
Istigazione alla corruzione

**Art. 322-bis c.p.**  
Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri

**ILLECITO AMMINISTRATIVO****Articolo 25-bis  
D. lgs. n° 231/2001**

*Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento*

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal codice penale in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
  - a. per il delitto di cui all'articolo 453 la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote;
  - b. per i delitti di cui agli articoli 454, 460 e 461 la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
  - c. per il delitto di cui all'articolo 455 le sanzioni pecuniarie stabilite dalla lettera a), in relazione all'articolo 453, e dalla lettera b), in relazione all'articolo 454, ridotte da un terzo alla metà;
  - d. per i delitti di cui agli articoli 457 e 464, secondo comma, le sanzioni pecuniarie fino a duecento quote;
  - e. per il delitto di cui all'articolo 459 le sanzioni pecuniarie previste dalle lettere a), c) e d) ridotte di un terzo;
  - f. per il delitto di cui all'articolo 464, primo comma, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote;
- f-bis) per i delitti di cui agli articoli 473 e 474, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.
2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui agli articoli 453, 454, 455, 459, 460, 461, 473 e 474 del codice penale, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno.

**REATI PRESUPPOSTO CORRELATI****Art. 453 c.p.**

Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate

**Art. 454 c.p.**

Alterazione di monete

**Art. 455 c.p.**

Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate

**Art. 457 c.p.**

Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede

**Art. 459 c.p.**

Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati

**Art. 460 c.p.**

Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo

**Art. 461 c.p.**

Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata

**Art. 464 c.p.**

Uso di valori di bollo contraffatti o alterati

**Art. 473 c.p.**

Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni

**Art. 474 c.p.**

Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi

## ILLECITO AMMINISTRATIVO

### **Articolo 25-bis 1** **D. lgs. n° 231/2001**

#### **Delitti contro l'industria e il commercio**

1. In relazione alla commissione dei delitti contro l'industria e il commercio previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
  - a) per i delitti di cui agli articoli 513, 515, 516, 517, 517-ter e 517-quater la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
  - b) per i delitti di cui agli articoli 513-bis e 514 la sanzione pecuniaria fino a ottocento quote.
2. Nel caso di condanna per i delitti di cui alla lettera b) del comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.

## REATI PRESUPPOSTO CORRELATI

### **Art. 513 c.p.**

Turbata libertà dell'industria o del commercio

### **Art. 513-bis c.p.**

Illecita concorrenza con minaccia o violenza

### **Art. 514 c.p.**

Frodi contro le industrie nazionali

### **Art. 515 c.p.**

Frode nell'esercizio del commercio

### **Art. 516 c.p.**

Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine

### **Art. 517 c.p.**

Vendita di prodotti industriali con segni mendaci


### **Art. 517-ter c.p.**

Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale

### **Art. 517-quater c.p.**

Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari





## ILLECITO AMMINISTRATIVO

### **Articolo 25-ter** **D.lgs. n° 231/2001**

#### *Reati societari*

*(A norma dell'articolo 39, comma 5, della legge 28 dicembre 2005, n° 262, le sanzioni pecuniarie previste dal presente articolo sono raddoppiate)*

1. In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
  - a. per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;
  - a-bis) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote;
  - b. per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2622 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote;
  - c. lettera soppressa
  - d. per la contravvenzione di falso in prospetto, prevista dall'articolo 2623, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote;
  - e. per il delitto di falso in prospetto, previsto dall'articolo 2623, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentotrenta quote;
  - f. per la contravvenzione di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, prevista dall'articolo 2624, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote;
  - g. per il delitto di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, previsto dall'articolo 2624, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;
  - h. per il delitto di impedito controllo, previsto dall'articolo 2625, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;
  - i. per il delitto di formazione fittizia del capitale, previsto dall'articolo 2632 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;
  - l. per il delitto di indebita restituzione dei conferimenti, previsto dall'articolo 2626 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;
  - m. per la contravvenzione di illegale ripartizione degli utili e delle riserve, prevista dall'articolo 2627 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote;
  - n. per il delitto di illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante, previsto dall'articolo 2628 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;
  - o. per il delitto di operazioni in pregiudizio dei creditori, previsto dall'articolo 2629 del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote;
  - p. per il delitto di indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, previsto dall'articolo 2633 del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote;
  - q. per il delitto di illecita influenza sull'assemblea, previsto dall'articolo 2636 del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote;
  - r. per il delitto di aggrigaggio, previsto dall'articolo 2637 del codice civile e per il delitto di omessa comunicazione del conflitto d'interessi previsto dall'articolo 2629-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote;
  - s. per i delitti di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, previsti dall'articolo 2638, primo e secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;
  - s-bis) per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 2635 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote e, nei casi di istigazione di cui al primo comma dell'articolo 2635-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote. Si applicano altresì le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2
2. comma soppresso
3. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo

## REATI PRESUPPOSTO CORRELATI

**Art. 2621 c.c.**

False comunicazioni sociali

**Art. 2621-bis c.c.**

Fatti di lieve entità

**Art. 2622 c.c.**

False comunicazioni sociali delle società quotate

**Art. 2623 c.c.**

Falso in prospetto

**Art. 2624 c.c.**

Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione  
(Abrogato dall'articolo 37, comma 34, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n° 39)

**Art. 2625 c.c.**

Impedito controllo

**Art. 2626 c.c.**

Indebita restituzione dei conferimenti

**Art. 2627 c.c.**

Illegale ripartizione degli utili e delle riserve

**Art. 2628 c.c.**

Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante

**Art. 2629 c.c.**

Operazioni in pregiudizio dei creditori

**Art. 2629-bis c.c.**

Omessa comunicazione del conflitto d'interessi

**Art. 2632 c.c.**

Formazione fittizia del capitale

**Art. 2633 c.c.**

Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori

**Art. 2635 c.c.**

Corruzione tra privati

**Art. 2635-bis c.c.**

Istigazione alla corruzione tra privati

**Art. 2636 c.c.**

Illecita influenza sull'assemblea

**Art. 2637 c.c.**

Aggiotaggio

**Art. 2638 c.c.**

Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza

## ILLECITO AMMINISTRATIVO

### **Articolo 25-quater D. lgs. n° 231/2001**

#### *Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico*

1. In relazione alla commissione dei delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
  - a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote;
  - b) se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.
2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.
3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.
4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano altresì in relazione alla commissione di delitti, diversi da quelli indicati nel comma 1, che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999.

## REATI PRESUPPOSTO CORRELATI

### **Art. 270-bis c.p.**

Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico

### **Art. 270-bis 1 c.p.**

Circostanze aggravanti e attenuanti

### **Art. 270-ter c.p.**

Assistenza agli associati

### **Art. 270-quater c.p.**

Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale

### **Art. 270-quater1 c.p.**

Organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo

### **Art. 270-quinquies c.p.**

Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale

### **Art. 270-sexies c.p.**

Condotte con finalità di terrorismo

### **Art. 280 c.p.**

Attentato per finalità terroristiche o di eversione

### **Art. 280-bis c.p.**

Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi

### **Art. 289-bis c.p.**

Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione

### **Art. 302 c.p.**

Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai capi primo e secondo

### **Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo. New York 9 dicembre 1999**

Articolo 2

## ILLECITO AMMINISTRATIVO

### **Articolo 25-quater 1 D. lgs. n° 231/2001**

#### *Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili*

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 583-bis del codice penale si applicano all'ente, nella cui struttura è commesso il delitto, la sanzione pecuniaria da 300 a 700 quote e le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno. Nel caso in cui si tratti di un ente privato accreditato è altresì revocato l'accreditamento.
2. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati al comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

## REATI PRESUPPOSTO CORRELATI

### **Art. 583-bis c.p.**

Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili

## ILLECITO AMMINISTRATIVO

### Articolo 25- quinquies D. lgs. n° 231/2001

#### *Delitti contro la personalità individuale*

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dalla sezione I del capo III del titolo XII del libro II del codice penale si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
  - a) per i delitti di cui agli articoli 600, 601, 602 e 603-bis, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote;
  - b) per i delitti di cui agli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater1, e 600-quinquies, la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote;
  - c) per i delitti di cui agli articoli 600-bis, secondo comma, 600-ter, terzo e quarto comma, e 600quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater1, nonché per il delitto di cui all'articolo 609-undecies la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote.
2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettere a) e b), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.
3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

## ILLECITO AMMINISTRATIVO

### Articolo 25- sexies D. lgs. n° 231/2001

#### *Abusi di mercato*

1. In relazione ai reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato previsti dalla parte V, titolo I bis, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n° 58, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.
2. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

## REATI PRESUPPOSTO CORRELATI

- Art. 600 c.p.**  
Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù
- Art. 600-bis c.p.**  
Prostituzione minorile
- Art. 600-ter c.p.**  
Pornografia minorile
- Art. 600-quater c.p.**  
Detenzione di materiale pornografici
- Art. 600-quater.1 c.p.**  
Pornografia virtuale
- Art. 600-quinquies c.p.**  
Iniziativa turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile
- Art. 601 c.p.**  
Tratta di persone
- Art. 602 c.p.**  
Acquisto e alienazione di schiavi
- Art. 603-bis c.p.**  
Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro
- Art. 609-undecies c.p.**  
Adescamento di minorenni

## REATI PRESUPPOSTO CORRELATI

- Art. 180 D. lgs. n° 58/98**  
Definizioni
- Art. 181 D. lgs. n° 58/98**  
Informazione privilegiata
- Art. 182 D. lgs. n° 58/98**  
Ambito di applicazione
- Art. 184 D. lgs. n° 58/98**  
Abuso di informazioni privilegiate
- Art. 185 D. lgs. n° 58/98**  
Manipolazione del mercato

**ILLECITO AMMINISTRATIVO****Articolo 25- septies  
D. lgs. n° 231/2001**

*Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro*

1. In relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n° 123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.
2. Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.
3. In relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi.

**REATI PRESUPPOSTO CORRELATI**

**Art. 589 c.p.**  
Omicidio colposo

**Art. 55 D. lgs. n° 81/08**  
Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente

**Art. 590 c.p.**  
Lesioni personali colpose

## ILLECITO AMMINISTRATIVO

### **Articolo 25- octies** **D. lgs. n° 231/2001**

*Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio*

1. In relazione ai reati di cui agli articoli 648, 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1.000 quote.
2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.
3. In relazione agli illeciti di cui ai commi 1 e 2, il Ministero della giustizia, sentito il parere dell'UIF, formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n° 231.

## ILLECITO AMMINISTRATIVO

### **Articolo 25- novies** **D. lgs. n° 231/2001**

*Delitti in materia di violazione del diritto d'autore*

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 171, primo comma, lettera a-bis), e terzo comma, 171-bis, 171-ter, 171-septies e 171-octies della legge 22 aprile 1941, n° 633, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.
2. Nel caso di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 174-quinquies della citata legge n° 633 del 1941.

## REATI PRESUPPOSTO CORRELATI

**Art. 648 c.p.**  
Ricettazione

**Art. 648-bis c.p.**  
Riciclaggio

**Art. 648-ter c.p.**  
Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

**Art. 648-ter.1 c.p.**  
Autoriciclaggio

## REATI PRESUPPOSTO CORRELATI

**Art. 171 L. n° 633/41**  
Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio

**Art. 171-bis L. n° 633/41**  
Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio

**Art. 171-ter L. n° 633/41**  
Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio

**Art. 171-septies L. n° 633/41**  
Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio

**Art. 171-octies L. n° 633/41**  
Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio

**Art. 174-quinquies L. n° 633/41**  
Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio



## ILLECITO AMMINISTRATIVO

**Articolo 25- decies**  
**D. lgs. n° 231/2001**

*Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria*

1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 377-bis del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

## REATI PRESUPPOSTO CORRELATI

**Art. 377-bis c.p.**

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

## ILLECITO AMMINISTRATIVO

### **Articolo 25- undecies** **D.lgs. n° 231/2001**

#### Reati ambientali

1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal codice penale si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per la violazione dell'articolo 452-bis, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;
- b) per la violazione dell'articolo 452-quater, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;
- c) per la violazione dell'articolo 452-quinquies, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote;
- d) per i delitti associativi aggravati ai sensi dell'articolo 452-octies, la sanzione pecuniaria da trecento a mille quote;
- e) per il delitto di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività ai sensi dell'articolo 452-sexies, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;
- f) per la violazione dell'articolo 727-bis, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
- g) per la violazione dell'articolo 733-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

1-bis. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 1, lettere a) e b), del presente articolo, si applicano, oltre alle sanzioni pecuniarie ivi previste, le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, per un periodo non superiore a un anno per il delitto di cui alla citata lettera a).

2. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n° 152, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per i reati di cui all'articolo 137:

- 1) per la violazione dei commi 3, 5, primo periodo, e 13, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
- 2) per la violazione dei commi 2, 5, secondo periodo, e 11, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.

b) per i reati di cui all'articolo 256:

- 1) per la violazione dei commi 1, lettera a), e 6, primo periodo, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
- 2) per la violazione dei commi 1, lettera b), 3, primo periodo, e 5, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
- 3) per la violazione del comma 3, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote;

c) per i reati di cui all'articolo 257:

- 1) per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
- 2) per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

d) per la violazione dell'articolo 258, comma 4, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

e) per la violazione dell'articolo 259, comma 1, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

f) per il delitto di cui all'articolo 260 (richiamo da intendersi riferito all'art. 452-quaterdecies del c.p. ai sensi dell'art. 7 del D. lgs. n° 21/18), la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, nel caso previsto dal comma 1 e da quattrocento a ottocento quote nel caso previsto dal comma 2;

g) per la violazione dell'articolo 260-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote nel caso previsto dai commi 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8, primo periodo, e la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote nel caso previsto dal comma 8, secondo periodo;

h) per la violazione dell'articolo 279, comma 5, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.

**ILLECITO AMMINISTRATIVO**

3. In relazione alla commissione dei reati previsti dalla legge 7 febbraio 1992, n° 150, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
- a) per la violazione degli articoli 1, comma 1, 2, commi 1 e 2, e 6, comma 4, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
  - b) per la violazione dell'articolo 1, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
  - c) per i reati del codice penale richiamati dall'articolo 3-bis, comma 1, della medesima legge n° 150 del 1992, rispettivamente:
    - 1) la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione;
    - 2) la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione;
    - 3) la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione;
    - 4) la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione.
4. In relazione alla commissione dei reati previsti dall'articolo 3, comma 6, della legge 28 dicembre 1993, n° 549, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.
5. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n° 202, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
- a) per il reato di cui all'articolo 9, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
  - b) per i reati di cui agli articoli 8, comma 1, e 9, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
  - c) per il reato di cui all'articolo 8, comma 2, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.
6. Le sanzioni previste dal comma 2, lettera b), sono ridotte della metà nel caso di commissione del reato previsto dall'articolo 256, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n° 152.
7. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 2, lettere a), n. 2), b), n. 3), e f), e al comma 5, lettere b) e c), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n° 231, per una durata non superiore a sei mesi.
8. Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n° 152 (richiamo da intendersi riferito all'art. 452-quaterdecies del c.p. ai sensi dell'art. 7 D. lgs. 21/18), e all'articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n° 202, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n° 231.

## REATI PRESUPPOSTO CORRELATI

**Art. 452-bis c.p.**

Inquinamento ambientale

**Art. 452-quater c.p.**

Disastro ambientale

**Art. 452-quinquies c.p.**

Delitti colposi contro l'ambiente

**Art. 452-octies c.p.**

Circostanze aggravanti

**Art. 452-sexies c.p.**

Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività

**Art. 727-bis c.p.**

Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette

**Art. 733-bis c.p.**

Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto

**Art. 1 L. n° 150/92**

Commercio di esemplari di specie dell'allegato A, appendice I, ed allegato C, parte 1

**Art. 2 L. n° 150/92**

Commercio degli esemplari di specie dell'allegato A, appendice I e III, ed allegato C, parte 2

**Art. 3-bis L. n° 150/92**

**Art. 6 L. n° 150/92**

Divieto di detenzione di esemplari costituenti pericolo per la salute e l'incolumità pubblica

**Art. 137 D. lgs. n° 152/06**

Norme in materia ambientale - Sanzioni penali

**Art. 103 D. lgs. n° 152/06**

Scarichi sul suolo

**Art. 104 D. lgs. n° 152/06**

Scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee

**Art. 107 D. lgs. n° 152/06**

Scarichi in reti fognarie

**Art. 108 D. lgs. n° 152/06**

Scarichi di sostanze pericolose

**Art. 256 D. lgs. n° 152/06**

Attività di gestione di rifiuti non autorizzata

**REATI PRESUPPOSTO CORRELATI****Art. 192 D. lgs. n° 152/06**

Divieto di abbandono

**Art. 257 D. lgs. n° 152/06**

Bonifica dei siti

**Art. 187 D. lgs. n° 152/06**

Divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi

**Art. 227 D. lgs. n° 152/06**

Rifiuti elettrici ed elettronici, rifiuti sanitari, veicoli fuori uso e prodotti contenenti amianto

**Art. 258 D. lgs. n° 152/06**

Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari

**Art. 483 c.p.**

Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico)

**Art. 259 D. lgs. n° 152/06**

Traffico illecito di rifiuti

**Art. 452 quaterdecies c.p.**

Attività organizzate per il traffico illecito dei rifiuti

**Art. 260-bis D. lgs. n° 152/06**

Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti

**Art. 279 D. lgs. n° 152/06**

Sanzioni

**Art. 3 L. n° 549/93**

Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente

**Art. 8 D. lgs. n° 202/07**

Attuazione della Direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni

-Inquinamento doloso

**Art. 9 D. lgs. n° 202/07**

Attuazione della Direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni

-Inquinamento colposo



**ILLECITO AMMINISTRATIVO****Articolo 25-duodecies  
D. lgs. n° 231/2001***Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare*

1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n° 286, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote, entro il limite di € 150.000,00.
- 1-bis. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n° 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.
- 1-ter. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n° 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote.
- 1-quater. Nei casi di condanna per i delitti di cui ai commi 1-bis e 1-ter del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.

**REATI PRESUPPOSTO CORRELATI****Art. 12 D. lgs. n° 286/98**

Disposizioni contro le immigrazioni clandestine

**Art. 22 D. lgs. n° 286/98**


Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato

**ILLECITO AMMINISTRATIVO****Articolo 25-terdecies  
D. lgs. n° 231/2001***Razzismo e xenofobia*

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 3, comma 3-bis, della legge 13 ottobre 1975, n° 654 (richiamo da intendersi riferito all'art. 604-bis del c.p. ai sensi dell'art. 7 del D. lgs. n° 21/18), si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a ottocento quote.
2. Nei casi di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.
3. Se l'ente o una sua unità organizzativa è stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

**REATI PRESUPPOSTO CORRELATI****Art. 604-bis c.p.**

Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa









### **Sogin S.p.A. – Società Gestione Impianti Nucleari**

Sede legale: Via Marsala, 51/c - 00185 Roma

Registro Imprese di Roma - C.F. e P.I. 05779721009

Iscritta al numero R.E.A. 922437

Società con Unico socio

Capitale sociale euro 15.100.000 i.v.

### **Contatti**

Tel.: +39.06.830401

Email: [info@sogin.it](mailto:info@sogin.it)



SEGUICI SU

[sogin.it](http://sogin.it)

[nucleco.it](http://nucleco.it)

[depositonazionale.it](http://depositonazionale.it)





**PROTEGGIAMO IL PRESENTE  
GARANTIAMO IL FUTURO**